



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606

Email: aduc@aduc.it - Web: www.aduc.it

Pec: aduc@pec.it

Firenze, 22 Novembre 2017

Destinatario:

Pier Carlo Padoan

Ministero dell'economia e della finanza

mef@pec.mef.gov.it

e.p.c.

Consob - Divisione Intermediari

din@pec.consob.it

e.p.c.

Organismo Consulenti Finanziaria

info@organismocf.it

Oggetto: grave violazione dell'art. 67 della Direttiva Comunitaria n. 65 del 15 Maggio 2014 e richiesta di provvedimenti urgenti

Gentile Ministro,

come è noto la legge n. 114 del 9 Luglio 2015 - art. 9 comma1 lett o) ha introdotto in Italia l'Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) il quale oltre ad avere il compito di tenere l'albo dei consulenti finanziari (suddiviso nelle tre sezioni) avrà anche i poteri di vigilanza e sanzionatori sugli stessi, poteri chiaramente pubblici affidati ad un soggetto privato composto dalle associazioni rappresentative degli stessi soggetti che dovrà vigilare e sanzionare.

La direttiva comunitaria n. 65 del 15 Maggio 2014 (così detta MIFID II) dice espressamente all'art.67 (le sottolineature sono nostre):

Designazione delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste dalle differenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606

Email: aduc@aduc.it - Web: www.aduc.it

Pec: aduc@pec.it

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto all'articolo 29, paragrafo 4.

Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l'esercizio di pubblici poteri né l'uso di poteri discrezionali di giudizio. [...]

Come si può ben vedere la norma impedisce che un'associazione di tipo privatistico svolga funzioni chiaramente discrezionali come la vigilanza e che eserciti poteri chiaramente pubblici come il potere sanzionatorio nei confronti dei membri di un albo pubblico.

E' ben vero che è prevista un'eccezione riguardante l'articolo 29 paragrafo 4 della direttiva che riguarda espressamente gli "agenti collegati".

Riportiamo il testo integrale:

*Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono **essere registrati** da un'impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente.*

Come si può vedere l'eccezione riguarda esclusivamente gli agenti collegati, ovvero, in Italia, i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari) e riguarda esclusivamente funzioni operative non discrezionale. Questa eccezione ha una sua razionalità dal momento che gli agenti collegati sono in tutto e per tutto agenti di commercio degli intermediari e questi ultimi hanno una responsabilità in solido rispetto al loro operato.

Completamente diverso è il discorso nel momento in cui a questo organismo si affidano anche poteri sanzionatori e si estende le funzioni non solo agli agenti collegati, ma anche a soggetti che non solo non hanno un rapporto di dipendenza con gli intermediari finanziari (Consulenti Finanziari Autonomi e Società di Consulenza Finanziaria), ma la cui funzione principale è quella di tutelare gli interessi dei loro clienti, agendo, nella maggioranza dei casi, in contrasto con quelli degli intermediari.

Con l'approvazione in Senato degli ultimi emendamenti al c.d. "decreto fiscale" è stato imposto alla Consob il limite temporale del 31 ottobre 2018 per adottare i provvedimenti previsti per il passaggio



Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori

Via Cavour 68 - 50129 Firenze

Tel 055.290606

Email: aduc@aduc.it - Web: www.aduc.it

Pec: aduc@pec.it

delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie sui consulenti finanziari e gli stessi emendamenti prevedono che, in ogni caso, queste funzioni vengono trasferite per legge entro il primo dicembre 2018.

E' chiaro che l'Organismo dei Consulenti Finanziari è un organo la cui legittimità verrà presto messa *sub judice* al primo provvedimento sanzionatorio che irrognerà e che verrà appellato presso l'autorità giudiziaria.

Diventa quindi fondamentale ed urgente che lo statuto di questo organismo privato, il quale - ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs 58/98 - è sottoposto ad **approvazione** del Ministero dell'economia e della finanza, disciplini la completa separazione delle funzioni pubbliche (cioè quelle sanzionatorie e di vigilanza) da quelle che possono essere svolte anche da associazioni private (cioè la tenuta dei registri) e preveda che le prime siano svolte da soggetti dipendenti esclusivamente da una o più persone indipendenti nominate direttamente da un soggetto pubblico (come lo stesso Ministero dell'economia e della finanza o da un'autorità di vigilanza come la Consob o la Banca d'Italia).

Così facendo si aumentano le probabilità che la legittimità dell'OCF non venga travolta alla prima sanzione che lo stesso infliggerà.

I tempi stanno stringendo poiché lo statuto dell'OCF viene elaborato in questi giorni (fra l'altro – ci risulta – senza il coinvolgimento dei rappresentanti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). Le chiediamo quindi di non approvare uno statuto dell'OCF che non preveda che i poteri pubblici siano esercitati da una struttura completamente autonoma dagli organismi di controllo dell'OCF stesso e che sia guidata da un soggetto di nomina pubblica così che l'attuale chiaro contrasto con l'art. 67 della direttiva comunitaria n. 655/2014 possa dirsi almeno parzialmente sanato.

Distinti saluti

Vincenzo Donvito, presidente nazionale Aduc